

DICHIARAZIONI

di Stefano Rossetti

Seminario di specializzazione

GLI STATUTI DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **Legge di bilancio 2018** (L. 205/2017) ha rivisitato completamente **il regime di tassazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione di partecipazioni in società di capitali**, da parte di soggetti non imprenditori, modificando il contenuto dell'[articolo 5, comma 2, D.Lgs. 461/1997](#) ed abrogando il [comma 3 dell'articolo 68 Tuir](#).

In particolare:

- da un lato, all'[articolo 5, comma 2, D.Lgs. 461/1997](#) è stato aggiunto il riferimento alla lettera c) del [comma 1 dell'articolo 67 Tuir](#) in maniera tale da comprendere le plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate tra quelle assoggettate ad imposta sostitutiva del 26%;
- dall'altro, abrogando il [comma 3 dell'articolo 68 Tuir](#) è stata eliminata la disposizione secondo cui le plusvalenze realizzate a seguito di cessione di partecipazione qualificata erano tassate nella misura del 58,14%.

Pertanto, **a decorrere dal 1° gennaio 2019** qualsiasi cessione di partecipazione (qualificata e non) plusvalente viene tassata mediante applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 26%.

Inoltre, per simmetria impositiva, è stato modificato anche l'[articolo 68, comma 5, Tuir](#), al fine di **equiparare le minusvalenze realizzate a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate alle minusvalenze realizzate a seguito di partecipazioni non qualificate**.

Pur non essendo prevista una specifica norma di diritto transitorio, come confermato dalle istruzioni ministeriali del quadro RT del modello RedditiPF 2021, **è possibile compensare le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate e non con le minusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate antecedentemente al 31 dicembre 2018**.

Occorre sottolineare che le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2018 attengono

esclusivamente alla determinazione del *quantum* da tassare e alla modalità operativa di attuazione del prelievo senza incidere sulla qualificazione del reddito né tantomeno sui principi che lo governano. Infatti, anche in vigore della nuova disciplina:

- i redditi diversi di natura finanziaria sono imponibili in base al criterio di cassa ([articolo 68, comma 6, primo periodo, Tuir](#));
- le plusvalenze o le minusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione con esclusione degli interessi passivi (articolo 68, comma 6, primo periodo, Tuir);
- il costo fiscale della partecipazione deve tenere conto anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o dei partecipanti (circolare del Ministero delle finanze n. 165/1998, pag. 27);
- per le azioni o quote o altre partecipazioni acquisite in base ad un aumento gratuito di capitale il costo unitario è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni o quote o partecipazioni di compendio ([articolo 68, comma 6, quarto periodo, Tuir](#));
- qualora il costo di acquisto delle partecipazioni ovvero il corrispettivo percepito attraverso la loro cessione o rimborso sia espresso in valuta, agli effetti del calcolo delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla negoziazione delle predette attività finanziarie devono ritenersi applicabili i criteri dettati dall'[articolo 9, comma 2, Tuir](#) (circolare del Ministero delle finanze n. 165/1998, pag. 28);
- nell'ipotesi in cui il corrispettivo venga dilazionato la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta ([articolo 68, comma 7, lettera f, Tuir](#)).

Nell'ambito della disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha opportunamente sottolineato come **“con riferimento alle plusvalenze da cessioni di partecipazioni, è necessario distinguere il momento di perfezionamento del trasferimento del titolo, dall'incasso del corrispettivo”**. Occorre quindi, tenere nettamente distinti il momento di realizzo della plusvalenza, il quale serve a determinare l'aliquota di tassazione applicabile, da quello in cui avviene il pagamento del corrispettivo, il quale determina, invece, il periodo d'imposta in cui deve avvenire la tassazione”.

Un **esempio pratico** potrà chiarire meglio il concetto sopra espresso.

Il signor Rossi **detiene una partecipazione** nella Alfa S.r.l. il cui **costo fiscale** è di euro 6.000.

La partecipazione nella Alfa S.r.l. viene **venduta** il 18 marzo 2019 per euro 16.000 ma il **pagamento** del corrispettivo da parte del cessionario avviene alle seguenti date:

- in data 25 luglio 2020 viene corrisposta la somma di euro 10.000;

- in data 3 febbraio 2021 viene corrisposta la somma di euro 4.000;
- in data 7 marzo 2022 viene corrisposta la somma di euro 2.000.

Sulla base di quanto sopra la **plusvalenza tassabile è così determinata:**

- plusvalenza 2020: $10.000 - 6.000 \times (10.000/16.000) = 6.250$;
- plusvalenza 2021: $4.000 - 6.000 \times (4.000/16.000) = 2.500$;
- plusvalenza 2022: $2.000 - 6.000 \times (2.000/16.000) = 1.250$.

Tutte le plusvalenze sono assoggettate ad imposta sostitutiva pari al 26%.